

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Introduzione

Il **decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge 21 gennaio 2005, n. 4** (di seguito Legge Istitutiva), recante "Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino", ha previsto la costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino (di seguito Fondazione) quale ente successore del patrimonio immobiliare e mobiliare del citato Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero assistito dalla XIV disposizione finale della Costituzione (di seguito Ente) in grave dissesto finanziario, con eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, destinati ad essere inseriti nell'ordinamento giuridico sanitario della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge Istitutiva, la Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti, di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nonché di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà (il Patrimonio Culturale Mauriziano), nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con **decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali del 13 ottobre 2006**, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge Istitutiva, lo Statuto della Fondazione. In particolare, l'articolo 3, comma 1, dello Statuto prevede, tra gli scopi della Fondazione, alla lettera b), il risanamento del dissesto finanziario relativo al cessato Ente.

Lo scopo di ripianamento del dissesto è stato esaurito in esecuzione della disciplina speciale introdotta dall'**articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222**, e delle disposizioni della Legge Fallimentare dallo stesso richiamate, con la conclusione delle attività concorsuali avvenuta il 30 giugno 2013. In attuazione del citato articolo 30, infatti, era stata avviata una fase commissariale della Fondazione (**decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2007 e successive conferme**), che ha provveduto alla liquidazione patrimoniale e alle distribuzioni ai creditori, secondo il Piano di Soddisfazione di cui all'articolo 30, comma 5, del d.l. n.159/2007 e con chiusura della procedura e liberazione giudiziale dei beni e rapporti residui, salvo accantonamento destinato a riparti supplementari (articolo 117 l.f.) in separato deposito con vincolo di destinazione, e sua gestione riservata all'organo concorsuale in proroga (il Deposito Concorsuale Vincolato).

Il ripianamento del dissesto e, conseguentemente, il raggiungimento dello scopo statutario di cui all'articolo 3, comma 1, lett.b) dello Statuto, ha determinato l'esigenza di un riassetto ordinamentale della Fondazione - seppure nell'ambito del dettato normativo previsto dalla Legge Istitutiva - che prendesse atto dell'aggiornamento della missione della Fondazione stessa alla luce del nuovo assetto finanziario e patrimoniale. Nel contempo, si è reso necessario avviare iniziative sul patrimonio mauriziano al fine di assicurare il passaggio del governo della Fondazione a ordinaria gestione sulla base di risorse stabili. Per tali ragioni, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2013 e successive conferme**, è stata avviata una nuova fase commissariale della Fondazione, con lo scopo specifico di sottoporre all'Autorità governativa uno schema di Statuto, nonché tutte le iniziative utili e necessarie a ricondurre la Fondazione alla gestione ordinaria e dunque propedeutiche alla ricostituzione degli organi ordinari.

Con nota del 4 luglio 2017, l'organo commissariale ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una stesura definitiva dello schema di statuto, successivamente sottoposta alle valutazioni dei Ministeri competenti. Tale schema tiene conto, tra l'altro, del **parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 21 gennaio 2016**, con riguardo alla natura giuridica pubblicistica della Fondazione e all'individuazione della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Amministrazione vigilante, che può avvalersi, quando necessario, del concorso dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i beni e le attività culturali.

Lo schema di statuto, una volta acquisiti i pareri favorevoli dei Ministeri competenti, è stato inoltrato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno ai fini di cui all'art.2, comma 7, del citato decreto legge n.277 del 2004.

Esame dell'articolato

Lo schema si compone di 17 articoli, di seguito illustrati.

Titolo I – Principi generali

L'articolo 1, comma 1, descrive l'**origine e la missione** della Fondazione, come da previsioni del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge 21 gennaio 2005, n.4, che ha trasferito alla medesima Fondazione il patrimonio dell'Ordine Mauriziano, ad esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, con il compito di salvaguardia dello stesso. E' conservata la personalità giuridica di diritto pubblico, già riconosciuta dallo Statuto attualmente vigente e confermata dal parere del Consiglio di stato del 21 gennaio 2016.

L'articolo 2, comma 1, individua la **sede** della Fondazione, confermando la previsione già contenuta nello Statuto attualmente vigente e dispone, altresì, la presenza di uffici operativi presso la Palazzina di caccia di Stupinigi, per esigenze funzionali, tenuto conto della rilevanza dell'immobile nell'ambito del patrimonio della Fondazione medesima. Al **comma 2**, è inoltre prevista la facoltà di trasferimento della sede, nell'ambito della regione, su delibera dell'organo competente della Fondazione.

L'articolo 3 indica, al **comma 1**, l'**oggetto e lo scopo** della Fondazione, individuati nella conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano. Lo scopo di ripianamento del dissesto è stato, infatti, esaurito in esecuzione della disciplina introdotta dall'articolo 30 del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni della Legge Fallimentare dallo stesso richiamate, con liquidazione patrimoniale e distribuzioni ai creditori, secondo il Piano di Soddisfazione (articolo 30, comma 5, d.l.159/2007) e con chiusura della procedura e liberazione giudiziale dei beni e rapporti residui, salvo accantonamento destinato a riparti supplementari (articolo 117 l.f.) in separato deposito con vincolo di destinazione e sua gestione riservata all'organo concorsuale in proroga (il Deposito Concorsuale Vincolato). E' aggiunto, al **comma 2**, il riferimento alle finalità istituzionali di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso, data la loro rilevanza nell'ambito del Patrimonio Culturale Mauriziano, con espresso richiamo (che la Legge Istitutiva si preoccupava di inserire per l'Abbazia di Staffarda) alle garanzie di mantenimento dell'uso sacro e dell'esercizio pubblico del culto. Il richiamo generale al d.lgs.n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio (CBCP)) assorbe i riferimenti della Legge Istitutiva ai soli profili di tutela dei beni. Il **comma 3**, in coerenza con le esigenze di consolidamento economico e finanziario della Fondazione a seguito del processo di esdebitazione, inserisce una previsione nuova rispetto al vigente Statuto, relativa alla promozione di ogni attività finalizzata al reperimento di fondi e risorse pubbliche e private.

L'articolo 4, commi 1 e 2, individua il Patrimonio Culturale Mauriziano, indicando le componenti dello stesso ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla Legge Istitutiva (Tabella A). Il **comma 3** fa riferimento all'appartenenza statale del patrimonio, nonché alla tutela ambientale e paesaggistica, data la grande rilevanza del patrimonio complessivo sul territorio e alla preservazione dei luoghi destinati al culto.

L'articolo 5, recepisce la vigente previsione statutaria (articolo 7), registrando espressamente l'esigenza di contribuzioni a riequilibrio dello sbilancio strutturale della gestione culturale. Il riferimento alle contribuzioni di cui sub c), si conforma alle previsioni degli articoli 101, comma 3, e 112, commi 1 e 6, CBCP.

Titolo II – Organi della Fondazione

L'articolo 6, comma 1, individua gli organi della Fondazione, prevedendo oltre al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori dei conti, già previsti dallo Statuto vigente, il Consiglio di indirizzo scientifico. Secondo quanto disposto dal **comma 2**, i componenti degli organi durano in carica quattro anni, rinnovabili e, ai sensi del **comma 3**, le indennità di carica, ad esclusione del Consiglio di indirizzo scientifico, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7 stabilisce che il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, ne promuove le attività e sovrintende alle stesse (**comma 2**). Il **comma 1** definisce il procedimento di nomina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di soggetti con competenze gestionali ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura, mentre il **comma 3** ne individua i compiti. Ai sensi del **comma 4** le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assunte dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

L'articolo 8 disciplina il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da tre membri, compreso il Presidente, in luogo degli attuali cinque componenti (quattro membri e il Presidente); la nuova disposizione statutaria prevede che i due membri sono nominati uno su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'altro su designazione del Presidente della Regione Piemonte (**comma 1**); le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza dei tre componenti (**comma 2**). Il **comma 3** individua le funzioni tra quelle di programmazione e di indirizzo della Fondazione, determinando le priorità e gli obiettivi e verificando i risultati. Il **comma 4** individua i compiti ed il **comma 5** disciplina il funzionamento dell'organo.

L'articolo 9 disciplina il Consiglio di indirizzo scientifico, quale organo di coordinamento e di indirizzo scientifico, appunto, e culturale della Fondazione (**comma 1**). Il Consiglio predispone il programma annuale di conservazione e valorizzazione del Patrimonio e ha funzioni consultive sulle acquisizioni, sui contenuti dei documenti programmatici e sulla nomina del Direttore (**comma 2**). Il Consiglio è composto da cinque componenti più il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Presidente della Regione Piemonte, del Sindaco della Città metropolitana di Torino, del Magnifico Rettore dell'Università di Torino di concerto con il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, del Presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta e del Presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, di concerto, a mandati alterni, con il Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di

Torino e con il Presidente della Compagnia di San Paolo (**comma 3**). Il **comma 4** disciplina le modalità di funzionamento e il **comma 5** dispone che ai componenti spetta un gettone di presenza, determinato con il provvedimento che dispone le indennità di carica degli altri organi, oltre al rimborso spese.

L'articolo 10 disciplina il Collegio dei revisori che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due componenti effettivi e due supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'interno (**comma 1**); il **comma 2** disciplina i compiti del Collegio rinviando alle previsioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, ove applicabili, alle disposizioni dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile. I componenti partecipano, anche individualmente, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Titolo III – Organizzazione

L'articolo 11 disciplina la figura del Direttore della Fondazione, preposto alla struttura operativa della Fondazione, che è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente in esito a selezione mediante bando ad evidenza pubblica tra persone di comprovata esperienza nella gestione di istituti e luoghi della cultura con rilevanza museale; l'incarico ha durata quadriennale, rinnovabile e il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato (**comma 1**). Il **comma 2** individua, in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, i compiti del Direttore, quale responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione; il **comma 3** disciplina le incompatibilità tra le funzioni di Direttore con quelle di dipendente dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

L'articolo 12 prevede che il rapporto di lavoro del personale dipendente della Fondazione, nonché le modalità di reclutamento, siano assoggettati alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione dei rapporti di lavoro nei quali la Fondazione medesima è succeduta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge Istitutiva, riferiti cioè al personale disciplinato dalle norme di lavoro pubblico proveniente dall'Ente Ordine Mauriziano non impegnato nelle attività sanitarie (**comma 1**). Con apposito regolamento, sono disciplinati la struttura, la dotazione organica, le modalità di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale (**comma 2**); il medesimo regolamento istituisce un Servizio di controllo interno (**comma 3**) e il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (**comma 4**).

Titolo IV – Sistema contabile e di rendiconto

L'articolo 13 disciplina l'esercizio finanziario, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione (**comma 1**); la redazione del bilancio medesimo secondo le disposizioni di cui agli articoli 2421 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, oltre alle disposizioni specifiche coerenti con la natura non lucrativa della Fondazione (**comma 2**); il **comma 3** disciplina il bilancio sociale, quando adottato, contenente la rendicontazione degli obiettivi perseguiti e degli interventi realizzati in coerenza con gli scopi istituzionali.

Titolo V – Vigilanza. Controllo e commissariamento

L'articolo 14 disciplina il Comitato di vigilanza, previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge Istitutiva della Fondazione, che ha il compito di vigilare sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare (**comma 1**); dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro dell'interno, dal Presidente della Regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino (**comma 2**); il **comma 3** elenca le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione che devono essere approvate dal Comitato, mentre il **comma 4** dispone che il Comitato propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina del Commissario straordinario nei casi previsti dall'articolo 15; il Comitato presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione annuale (**comma 5**); ai componenti non spetta alcun compenso (**comma 6**).

L'articolo 15 prevede il controllo della Corte dei Conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Fondazione, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 (**comma 1**); il **comma 2** disciplina le ipotesi in cui è prevista la nomina del Commissario straordinario.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 16 disciplina la gestione del Deposito Concorsuale Vincolato di cui è intestataria la Fondazione Ordine Mauriziano con la sottodenominazione di "Liquidità Concorsuale", che resta nella esclusiva disponibilità e movimentazione dell'organo liquidatorio in (**comma 1**); il **comma 2** impegna la Fondazione al separato mantenimento della documentazione inerente la liquidazione concorsuale in locali idonei all'accesso e ad ogni correlato intervento collaborativo fino all'esaurimento delle relative incombenze.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore dello Statuto nel giorno successivo alla sua approvazione.